

**Allegato "A" alla delibera n. 158/2023 del 26 ottobre 2023**

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2025  
presentato da Ferrovie Emilia - Romagna S.r.l.**

## Indice

<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR .....</b>	<b>4</b>
1.3 <b>Valutazioni dell'Autorità.....</b>	<b>4</b>
1.4 <b>Indicazioni.....</b>	<b>4</b>
1.5 <b>Prescrizioni .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR .....</b>	<b>4</b>
2.3 <b>Valutazioni dell'Autorità.....</b>	<b>4</b>
2.4 <b>Indicazioni.....</b>	<b>5</b>
2.5 <b>Prescrizioni .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR.....</b>	<b>5</b>
3.3 <b>Valutazioni dell'Autorità.....</b>	<b>5</b>
3.4 <b>Indicazioni.....</b>	<b>5</b>
3.5 <b>Prescrizioni .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR .....</b>	<b>5</b>
4.3 <b>Valutazioni dell'Autorità.....</b>	<b>5</b>
4.4 <b>Indicazioni.....</b>	<b>6</b>
4.5 <b>Prescrizioni .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Servizi – Capitolo 5 del PIR .....</b>	<b>6</b>
5.3 <b>Valutazioni dell'Autorità.....</b>	<b>6</b>
5.4 <b>Indicazioni.....</b>	<b>7</b>
5.5 <b>Prescrizioni .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Tariffe – Capitolo 6 del PIR .....</b>	<b>7</b>
6.3 <b>Valutazioni dell'Autorità.....</b>	<b>7</b>
6.4 <b>Indicazioni.....</b>	<b>8</b>
6.5 <b>Prescrizioni .....</b>	<b>8</b>
<b>7. Allegati al PIR.....</b>	<b>8</b>
7.3 <b>Valutazioni dell'Autorità.....</b>	<b>8</b>
7.4 <b>Indicazioni.....</b>	<b>8</b>
7.5 <b>Prescrizioni .....</b>	<b>8</b>

## Premessa

Con nota del 28 settembre 2023, trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed acquisita agli atti al prot. 48433/2023, Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. (di seguito: FER) ha trasmesso la bozza finale del Prospetto Informativo della Rete 2025 (di seguito: PIR 2025) ed i relativi allegati, evidenziando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Con il presente documento l'Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell'art. 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed agli allegati di detta bozza finale del PIR 2025.

Per ciascuno di tali capitoli si riportano, nell'ordine, per ogni tematica presa in esame:

- 1. le pertinenti valutazioni dell'Autorità in esito all'analisi della bozza di PIR 2025;**
- 2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell'infrastruttura (di seguito: GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato "**PIR 2025 (Edizione dicembre 2023)**" e pubblicato entro il 9 dicembre 2023, termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2023-2024.

### Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
CdS:	Contratto di Servizio;
GI:	Gestore dell'Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
IFN:	Infrastruttura ferroviaria nazionale;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMR:	Persone con disabilità e mobilità ridotta;
PMdA:	Pacchetto Minimo d'Accesso (art. 13 d.lgs. 112/2015);
RFI:	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

## 1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

### 1.1 Valutazioni dell'Autorità

Si ritiene opportuno inserire nel paragrafo 1.3 “*Quadro giuridico*”, il richiamo alla delibera dell’Autorità n. 95/2023, del 31 maggio 2023, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell’atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse*”.

Infine, si ritiene opportuno che il Gestore proceda ad allineare i titoli degli allegati nell’indice con il nome corretto inserito negli stessi (ad esempio Allegato 8 “*Impianti di servizio e operatori di servizio*” e Allegato 5: “*Assistenza a persone a ridotta mobilità (PRM)*”).

Si richiede, infine, di sostituire in tutto il testo, e laddove richiamato nei relativi allegati, l’acronimo utilizzato per specificare i servizi di assistenza alle persone con mobilità ridotta.

### 1.2 Indicazioni

- 1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3 “*Quadro normativo*”, introducendo il richiamo della delibera dell’Autorità n. 95/2023, del 31 maggio 2023, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n.11/2023. Approvazione dell’atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse*”.
- 1.2.2 Si dà indicazione al Gestore di allineare i titoli degli allegati nell’indice con il nome corretto inserito negli stessi (ad esempio Allegato 8 “*Impianti di servizio e operatori di servizio*” e Allegato 5 “*Assistenza a persone a ridotta mobilità (PRM)*”).
- 1.2.3 Si dà indicazione al Gestore di sostituire in tutto il testo, e laddove richiamato nei relativi allegati, l’acronimo “*PMR*” utilizzato per specificare i servizi di assistenza alle persone con mobilità ridotta con l’acronimo “*PMR*”.

### 1.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

## 2. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

### 2.1 Valutazioni dell'Autorità

Al paragrafo 2.4.7 “*Procedure per il coordinamento dell’esercizio ferroviario*”, si ritiene necessario eliminare l’indicazione dei valori degli indicatori riferiti alla puntualità IF, presente al termine del paragrafo, in considerazione del fatto che, come esplicitato nel testo che precede, vige l’obbligo per il GI di pubblicare, sul suo sito web istituzionale, entro il 31 marzo di ogni anno, i valori degli indicatori di puntualità IF previsti dal CdS stipulato con la regione Emilia Romagna, tanto con riferimento a quelli a consuntivo, riferiti all’anno precedente, quanto con riferimento a quelli obiettivo, riferiti all’anno successivo.

## 2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

## 2.3 Prescrizioni

**2.3.1** Si prescrive al Gestore di eliminare, nel paragrafo 2.4.7 “*Procedure per il coordinamento dell'esercizio ferroviario*”, l'indicazione dei valori degli indicatori della puntualità IF come definiti nell'ambito del CdS.

# 3. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

## 3.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

## 3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

## 3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

# 4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

## 4.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al paragrafo 4.3.1 “*Tempistica per richiedere capacità ai fini dell'Accordo Quadro*”, al fine di rendere le informazioni coerenti con quanto esposto al paragrafo 2.2.1, “*Accordo Quadro*”, lettera b), si ritiene necessario che il periodo: “*La richiesta di capacità finalizzata alla stipula dell'accordo quadro può essere inoltrata a FER senza scadenze predeterminate*”, venga integrato dal periodo: “*, compatibilmente con le tempistiche previste per i termini della sua sottoscrizione, come definite al paragrafo 2.2.1, lettera b*”.

Con riferimento al paragrafo 4.4.1 “*Limitazioni all'Accordo Quadro*”, al fine di consentire un ottimale della capacità disponibile da parte dei servizi effettuati per finalità di trasporto pubblico locale, salvaguardando comunque le esigenze di eventuali ulteriori richiedenti cui va assicurato un maggior grado di accessibilità e trasparenza alle informazioni, si ritiene necessario riformulare il testo del paragrafo come segue:

*“Tenendo conto che, in caso di richieste confliggenti, il Gestore è tenuto ad applicare le procedure di coordinamento previste dal quadro normativo vigente, la capacità assegnabile per singolo Accordo Quadro o per l'insieme degli Accordi Quadro è così stabilita:*

- *85% della capacità totale correlata a ogni singola tratta e a ogni singola fascia oraria;*
- *il singolo titolare di AQ, in sede di richiesta annuale di capacità, in assenza di altre richieste, può accedere fino al 100% della capacità disponibile, fatte salve le misure di salvaguardia per eventuali soggetti terzi*

richiedenti capacità oltre il termine previsto per la suddetta richiesta annuale o in corso d'orario (restituzione al GI della quota di capacità eccedente il limite dell'85%, di cui al primo bullet).”.

#### 4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

#### 4.3 Prescrizioni

4.3.1 Si prescrive al Gestore di modificare, al paragrafo 4.3.1 “*Tempistica per richiedere capacità ai fini dell'Accordo Quadro*”, il periodo: “*La richiesta di capacità finalizzata alla stipula dell'accordo quadro può essere inoltrata a FER senza scadenze predeterminate*”, aggiungendo: “*, compatibilmente con le tempistiche previste per i termini della sua sottoscrizione, come definite al paragrafo 2.2.1, lettera b)*”.

4.3.2 Si prescrive al Gestore di riformulare il testo del paragrafo 4.4.1 “*Limitazioni all'Accordo Quadro*”, come segue:

*“Tenendo conto che, in caso di richieste confliggenti, il Gestore è tenuto ad applicare le procedure di coordinamento previste dal quadro normativo vigente, la capacità assegnabile per singolo Accordo Quadro o per l'insieme degli Accordi Quadro è così stabilita:*

- *85% della capacità totale correlata a ogni singola tratta e a ogni singola fascia oraria;*
- *il singolo titolare di AQ, in sede di richiesta annuale di capacità, in assenza di altre richieste, può accedere fino al 100% della capacità disponibile, fatte salve le misure di salvaguardia per eventuali soggetti terzi richiedenti capacità oltre il termine previsto per la suddetta richiesta annuale o in corso d'orario (restituzione al GI della quota di capacità eccedente il limite dell'85%, di cui al primo bullet).*”.

### 5. Servizi – Capitolo 5 del PIR

#### 5.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al paragrafo 5.1.6, “*Impianti a diritto di accesso garantito e servizi forniti in tale ambito*”, nella sezione “*Aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci; aree per approvvigionamento di combustibile*”, e con riferimento allo scalo di Bondeno ed al deposito di Suzzara, nel testo si fa erroneo riferimento alle relative informazioni descrittive e riguardanti le condizioni di accesso riportate nell'Appendice 8. Si ritiene necessario correggere il suddetto rimando, facendo riferimento al pertinente allegato al PIR (Allegato 8: “*Impianti di servizio e operatori di servizio*”) in cui sono presentate le schede descrittive degli impianti in cui il GI opera come gestore di impianto e dei servizi in essi forniti.

Sempre con riferimento al paragrafo 5.1.6, si ritiene necessario che il Gestore chiarisca i contenuti esposti nella sezione “*Centri di manutenzione ed ogni altra infrastruttura tecnica*”, in cui, dopo una premessa che riporta: “*Il servizio si concretizza nella messa a disposizione degli impianti di manutenzione rotabili indicati nella sottoindicata Tabella*”, non vi è evidenza di alcuna tabella e la sezione si chiude con il periodo: “*Al momento non vi sono disponibili sulla rete regionale centri di manutenzione o altre infrastrutture tecniche disponibili*”.

## 5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

## 5.3 Prescrizioni

- 5.3.1 Si prescrive al Gestore di correggere il rimando all'Appendice 8, presente nel paragrafo 5.1.6 "*Impianti a diritto di accesso garantito e servizi forniti in tale ambito*", sezione "*Aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci; aree per approvvigionamento di combustibile*", inserendo il rimando al pertinente allegato al PIR (Allegato 8 "*Impianti di servizio e operatori di servizio*") in cui sono presentate le schede descrittive degli impianti ove il GI opera come gestore di impianto e dei servizi in essi forniti.
- 5.3.2 Si prescrive al Gestore di rendere coerente il testo del paragrafo 5.1.6 "*Impianti a diritto di accesso garantito e servizi forniti in tale ambito*", sezione "*Centri di manutenzione ed ogni altra infrastruttura tecnica*", chiarendo se vi siano o meno impianti ricadenti all'interno di tale tipologia ed in cui il GI medesimo opera come gestore d'impianto, nonché inserendo i relativi, eventuali, rimandi all'allegato 8 al PIR, in cui sono presentate le schede descrittive dei suddetti impianti.

# 6. Tariffe – Capitolo 6 del PIR

## 6.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al capitolo 6 "*Tariffe*", si precisa quanto segue.

Ai sensi di quanto previsto dalla misura 4.3, numero 1), dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, il GI dovrà presentare, nel corso del 2024, la proposta tariffaria riferita al periodo regolatorio 2025-2029.

Ai sensi di quanto, altresì, previsto dalla misura 4.3, numero 3), dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, a partire dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre del medesimo anno - che costituisce il primo anno del suddetto periodo tariffario quinquennale in cui la nuova tariffa sarà formalmente già in vigore ma non applicata - si adotteranno, in regime provvisorio, i canoni e le tariffe in vigore all'anno 2024 incrementati del tasso di inflazione programmato, come disponibile alla data di presentazione della proposta di cui al precedente periodo.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene, quindi, necessario che il Gestore modifichi il testo premessa del capitolo 6 "*Tariffe*", come di seguito indicato: "*I valori dei canoni e delle tariffe riconducibili all'orario di servizio a cui il PIR si riferisce, saranno definiti, nel corso del 2024, all'atto della formulazione della proposta tariffaria inerente al periodo regolatorio 2025-2029 – che, ai sensi della delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 95/2023, il Gestore dovrà formulare nel corso del medesimo anno - e saranno determinati tramite un congelamento delle tariffe riferite all'orario 2023-2024, salvo un loro adeguamento che terrà conto dei meri aspetti inflattivi*" ed elimini il testo: "*N.B. – le tariffe saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dalla delibera 11/2023 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti*" riportato al paragrafo 6.1 "*Pacchetto Minimo d'Accesso*".

Il Gestore dovrà quindi provvedere ad eliminare tutti i valori dei canoni e delle tariffe eventualmente riportati nel capitolo e negli allegati.

## 6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

## 6.3 Prescrizioni

- 6.3.1 Si prescrive al Gestore di modificare il testo premessa del capitolo 6 “*Tariffe*”, come di seguito indicato: ““I valori dei canoni e delle tariffe riconducibili all’orario di servizio a cui il PIR si riferisce, saranno definiti, nel corso del 2024, all’atto della formulazione della proposta tariffaria inerente al periodo regolatorio 2025-2029 – che, ai sensi della delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 95/2023, il Gestore dovrà formulare nel corso del medesimo anno - e saranno determinati tramite un congelamento delle tariffe riferite all’orario 2023-2024, salvo un loro adeguamento che terrà conto dei meri aspetti inflattivi”.
- 6.3.2 Si prescrive al Gestore di eliminare dal paragrafo 6.1 “*Pacchetto minimo d’accesso*” il testo: “N.B. – le tariffe saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dalla delibera 11/2023 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti”.
- 6.3.3 Si prescrive al Gestore di eliminare dal Capitolo 6 e dagli allegati tutti i valori dei canoni e delle tariffe, eventualmente riportati.

## 7. Allegati al PIR

### 7.1 Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento all’allegato 5, “*Assistenza a persone a ridotta mobilità (PMR)*”, si rende necessario che nella colonna “*STI di riferimento*”, sia riportato se l’impianto ricade nell’ambito di applicazione della STI 2008, della STI 2014 o in nessuno degli ambiti di applicazione delle suddette STI, non essendo ammissibile che siano presenti campi in cui è indicato “nessuna” e campi vuoti.

### 7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

### 7.3 Prescrizioni

- 7.3.1 Si prescrive al Gestore di completare la tabella di cui all’allegato 5 “*Assistenza a persone a ridotta mobilità (PMR)*”, riportando nella colonna “*STI di riferimento*”, per ciascun impianto (stazione o fermata) l’eventuale STI (2008 o 2014) nel cui ambito di applicazione l’impianto ricade o, alternativamente, l’indicazione della mancata riferibilità dell’impianto all’ambito di applicazione delle due suddette STI.